

Deliberazione nr. 96 dd. 06/12/2016

OGGETTO: Concessione alla VODAFONE Omnitel N.V.) area comunale in località Luc per ospitalità infrastrutture di telecomunicazione. Ulteriore prolungamento durata del contratto fino a tutto il 31/12/2017.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'atto di concessione rep. Atti pubblici nr. 122 dd. 23/12/1997, registrato a Trento in data 9/01/1998 al nr. 69, con il quale il Comune di Denno concedeva alla Società Omnitel Pronto Italia spa, mq. 85 della p.f. 1692 (ora p.f. 1692/1) in località Luc per la realizzazione dell'impianto di diffusione del segnale radiotelefonico e suo mantenimento, per la durata di anni 9 al canone annuo di 8.000.000 di vecchie lire salvo aggiornamento ISTAT a partire dal secondo anno della concessione stessa; il predetto contratto si è automaticamente rinnovato in virtù della clausola di cui all'art. 3 "Durata" andando a scadere il 31.12.2015;

Ricordato che con atto integrativo dd. 16/11/2011 prot. 3976 è stata autorizzata la sub concessione all'operatore H3G del predetto impianto di telecomunicazione sulla p.f. 1692/1, già in esclusiva disponibilità della società Vodafone Omnitel N.V. del gruppo Vodafone, previa revisione del canone annuo in Euro 9.000,00 e ferme restando le ulteriori condizioni contrattuali fino alla scadenza del 31/12/2015;

Rilevato che con propria delibera nr. 45 dd. 21 giugno u.sc., si è convenuto di autorizzare il prolungamento della predetta concessione autorizzando la sottoscrizione dell'accordo avvenuta in data ns. prot. 2480 dd.28/06/2016, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Trento il 29/07/2016 al nr. 2562, dietro versamento di un canone di Euro 7.000 da pagarsi entro la fine del mese di giugno per Euro 4.500 ed Euro 2.500 entro trenta giorni dalla stipula della predetta scrittura privata;

Osservato che il predetto accordo è stato rispettato mediante regolare versamento del canone, ma a tutt'oggi l'impianto non è stato rimosso; la Società concessionaria attraverso proprio collaboratore ha comunicato che la rimozione dell'impianto dismesso non è avvenuta essendo ancora in corso trattative per la cessione ad altra società, che l'esito delle trattative non è affatto compromessa; e che allo stato delle cose, tenuto conto che l'impianto è ubicato in posizione interessante - nell'interesse di entrambe le parti - non pare conveniente procedere allo smantellamento dell'impianto, perché nel giro di qualche mese potrebbe concretizzarsi il "subentro" di un nuovo gestore;

Vista la richiesta di Vodafone di poter avere un ulteriore anno di tempo (tutto il 2017) per mantenere l'impianto, ad antenne spente, dietro versamento di un canone annuo per la sola "occupazione suolo" di Euro 5.000 da pagarsi in via anticipata entro trenta giorni dalla stipula del nuovo accordo;

Evidenziata da parte di Vodafone per necessità di gestione amministrativa, che detto accordo venga concluso entro il corrente anno;

Ritenuto di accettare la proposta di prolungamento della predetta concessione fino al 31/12/2017 per ragioni soprattutto economiche, di quadratura del bilancio, ammettendo per le medesime ragioni anche l'eventuale subentro di altro gestore, previa cessione dell'impianto da parte di Vodafone, da definirsi entro il 31/10/2017;

Evidenziato che il canone sarà introitato al cap. 485, risorsa 3020955 del bilancio di previsione per l'esercizio 2017;

Accertata la propria competenza a provvedere per effetto delle indicazioni contenute nell'art. 32 dello Statuto comunale;

Visto il Piano esecutivo di gestione 2016 approvato con delibera giunta n. 19 del 5/04/2016;

Visto il Tullrroc approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Visti ai sensi dell'art. 81 dell'appena citato Tullrroc, i preventivi pareri di regolarità tecnico/amministrativa e contabile espressi rispettivamente dal Segretario comunale per quanto di sua competenza, e dal responsabile del servizio di ragioneria;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei termini di legge;

DELIBERA

1. **di autorizzare** per quanto in premessa, l'ulteriore prolungamento della concessione conclusa a suo tempo con la società Vodafone Omnitel N.V. del gruppo Vodafone., per l'impianto di telecomunicazione insistente sulla p.f. 1692/1 in C.C. Denno, località Luc, previa sottoscrizione dell'accordo il cui testo si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
2. **di autorizzare** il Segretario comunale alla firma dell'accordo di cui al punto precedente, in forma di scrittura privata, da registrare con oneri a totale carico del concessionario;
3. **di introitare** il conseguente canone di concessione per l'occupazione dell'area con "stazione spenta", al cap. 485 (S), risorsa 3020955 del bilancio di previsione 2017;
4. **di evidenziare** ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 23/92 che avverso la presente deliberazione, esecutiva a pubblicazione avvenuta, sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla giunta comunale ai sensi dell'art. 79, 5[^] comma del succitato tullrroc;
 - ricorso straordinario al presidente della repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del dpr 24.1.1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi del D. lgs. 104/2010 e ss.mm.